

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 14 dicembre 2005)

Relatore di maggioranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

Relatore di minoranza: GIANCARLO D'ANNA

sulla proposta di legge n. 62

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 novembre 2005

MODIFICHE ALLA L.R. 16 APRILE 2003, N. 5
"PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE"

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo)

1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.

2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all'istituzione di un fondo per investimenti in capitale di rischio, alimentato da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l'acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.

3. Destinatarie dell'intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell'aiuto.

4. La quota regionale del fondo, l'importo complessivo, l'entità minima del finanziamento privato, i criteri e le modalità per l'attuazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Art. 2
(Modifica dell'articolo 11)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 5/2003 le parole: “, comma 7” sono soppresse.

Art. 3
(Integrazione dell'articolo 15)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale presenta alla Commissione europea la richiesta dell'eventuale proroga o rinnovo del regime di aiuto previsto all'articolo 3.”.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**
(Sostituzione dell'articolo 3)

Identico

Art. 2
(Modifica dell'articolo 11)

Identico

Art. 3
(Integrazione dell'articolo 15)

Identico